



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Sindaco

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Ordinanza Sindacale N. 3 del 12/01/2026

Oggetto: ISTITUZIONE STATO DI EMERGENZA SANITARIA A CAUSA DI GUASTO AL CIVICO ACQUEDOTTO PER CONDIZIONI METEO AVVERSE DEL 10-11 GENNAIO 2026. PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA.

IL SINDACO

Richiamati i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 11/01/2026 di attivazione del C.O.C.;

Richiamati i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 2 del 11/01/2026 di esecuzione lavori in somma urgenza sull'impianto di C/da Capito;

Visto che a causa delle condizioni meteo avverse del 10-11 gennaio 2026 l'impianto di sollevamento idrico di c/da Capito, verso i serbatoi comunali, ha subito seri danni, per cui il servizio idrico non può essere garantito, su buona parte del territorio comunale, fino alla risoluzione del problema;

Dato atto che, al fine di garantire detto servizio idrico, anche in modalità provvisoria, nelle zone interessate, si sta procedendo a coinvolgere la Protezione Civile affinché garantisca un servizio di autobotti utile allo scopo;

Rilevato che, per motivi oggettivi, contale tipo di approvvigionamento non può garantirsi la piena potabilità dell'acqua per il consumo umano;

Considerati:

- Il rischio sanitario anche solo potenziale per la salute pubblica derivante dall'utilizzo di acqua non correttamente decantata;
- La necessità impellente di adottare misure immediate e straordinarie a tutela della salute pubblica e per prevenire eventuali danni maggiori;
- La natura contingibile e urgente della situazione, che non consente di attendere i tempi ordinari dei procedimenti amministrativi, stante il pericolo per la salute della popolazione;
- Le disposizioni normative vigenti in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano (in particolare il D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.);
- La necessità di informare tempestivamente la popolazione sulle misure da adottare.
- Il principio di precauzione, che impone di adottare misure preventive in presenza di incertezza scientifica riguardo ai potenziali effetti dannosi per la salute;

Considerato altresì che:

- Appare opportuno e prudentiale limitare il consumo dell'acqua immessa in rete escludendone il consumo a scopi alimentari per il tempo necessario alla risoluzione dell'anomalia;

Ritenuto dover adottare provvedimenti contingibili e urgenti necessari per affrontare la citata emergenza sanitaria anche a tutela della salute pubblica;

Considerato che l'urgenza di provvedere al soccorso della popolazione prevale sulle ordinarie procedure di abilitazione professionale, configurandosi lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 del C.P. e dell'art. 2045 del Codice Civile;

Considerato che il tragitto dei veicoli messi a disposizione da altri Enti per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità (acqua), deve necessariamente interessare i comuni limitrofi;

Tenuto conto della disponibilità manifestata dal Sig. Gaetano Catena, ex dipendente del Comune in quiescenza, già addetto alla conduzione di mezzi pesanti, a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito delle attività di Protezione Civile;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008;

Vista la Determina Sindacale n. 2/2025 di nomina dei responsabili di funzione del C.O.C.;

Visto il Piano di Protezione Civile del Comune di Naso;

Rilevato che:

- sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute pubblica;
- le misure temporanee di divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili siano proporzionate e necessarie per fronteggiare l'emergenza in atto;

Ritenuto di disporre al riguardo, nelle more che si provveda con l'esecuzione di appropriati interventi di risoluzione dei guasti;

Per tutto quanto sopra esposto e considerato:

Vista

- la normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile ed in particolare:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile", aggiornata con il Decreto-legge 14 agosto 2013 n° 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013 n° 119 e con il D.L. 15 maggio 1992 n° 59, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n° 100;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;
- la Legge 9 novembre 2001 n. 401, che ha convertito con modificazioni il D. L. del 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 recante il Codice della Protezione Civile;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 N°.267 e s. m. i.;
- il D.Lgs. 31/2001

ORDINA

- 1. Il Divieto provvisorio dell'utilizzo dell'acqua potabile per scopi alimentari per il tempo necessario alla risoluzione dei guasti e comunque fino all'accertato ripristino della normalità e la cessazione dello stato di crisi verrà formalizzato con la revoca della presente ordinanza;**
- 2. L'AUTORIZZAZIONE DEROGATORIA al Sig. Gaetano Catena, ex dipendente già esperto nella conduzione di mezzi pesanti (autobotte) e che in atto collabora con l'Ente (giusta Determinazione Sindacale N. 13 del 11/11/2025), per la guida dell'autobotte comunale**

[AE971WV]. In virtù dell'urgenza e del fine di salvaguardia della pubblica incolumità. Si dispone la deroga al possesso della specifica qualifica professionale o di altri titoli abilitativi accessori non strettamente legati alla categoria della patente di guida, fermo restando il possesso della patente di guida C in corso di validità.

- 3. AUTORIZZA i dipendenti comunali in possesso di idonea patente alla guida dei veicoli messi a disposizione dai Comuni LIMITROFI AUTOBOTTI MESSE A DISPOSIZIONE DALLA PROTEZIONE CIVILE), per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'emergenza.**
- 4. L'ATTIVAZIONE di un'idonea copertura assicurativa aggiuntiva per i mezzi utilizzati e/o per il personale volontario, non di proprietà del Comune di Naso, qualora non già coperti dalle polizze ordinarie o dalle estensioni previste per la Protezione Civile.**
- 5. la conduzione dei mezzi sopra citati, nonché dei mezzi messi a disposizione dai Comuni limitrofi, è valida per l'intera area interessata dall'emergenza, ricomprendendo la circolazione nei territori dei Comuni limitrofi per il prelievo di risorse, rifornimento o supporto operativo, superando eventuali limitazioni ordinarie di servizio.**
- 6. CHE L'Amministrazione Comunale si assuma l'onere di garantire la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, nonché una polizza infortuni specifica per il personale autorizzato con la presente ordinanza. Si dispone la deroga alle clausole limitative delle polizze ordinarie relative all'identità del conducente, inquadrando l'attività nell'ambito del "servizio di protezione civile per stato di necessità".**

Contestualmente

DISPONE

L'immediata trasmissione della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di Messina;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Palermo;
- All'ASP di Messina;
- Al Comando dei Carabinieri di Naso;
- Al Comando Polizia Municipale di Naso;
- Ai Responsabili di Funzione PPCC attivati;
- Ai Responsabili di Settore per gli adempimenti consequenziali;
- All'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto;
- Alla Responsabile Settore Transizione Digitale;
- la pubblicazione di un avviso sul sito web, a cura dei competenti uffici comunali;
- La comunicazione attraverso i canali digitali alle famiglie degli alunni;
- Altresì la pubblicazione della presente ordinanza:
 - All'Albo Pretorio on-line del Comune di Naso
 - sul sito web istituzionale del Comune di Naso;

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale li 12/01/2026.

IL SINDACO
Dott. Gaetano Nani
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETANO NANI' in data 12/01/2026